

STATUTO

Costituzione - Sede - Durata -Scopi

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'associazione denominata "Associazione INTERBION" Associazione scientifico-culturale per la ricerca, la promozione e la prevenzione sanitaria di seguito "Associazione", con sede in Fano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune, cui è competente il Consiglio Direttivo, non comporta alcuna modifica statutaria.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'associazione non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione - Attività

L'associazione si propone di promuovere le seguenti attività, ispirandosi ai principi di libertà, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, nonché al principio Costituzionale di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività:

- Promuovere e sostenere la ricerca di base biologica e medica con particolare riferimento alla ricerca svolta nel campo della neuroendocrinologia, immunologia ed ematologia e promuovere e sostenere la sua applicazione nel campo clinico (antinvecchiamento, terapia dei tumori, trapianti di midollo osseo o di organi, tessuti, cellule);
- Promuovere e sostenere la disponibilità delle molecole naturali (la cui struttura è già presente in natura, anche se la realizzazione avviene per procedimento di sintesi) in grado di rafforzare il sistema immunitario e di riequilibrare e risincronizzare il sistema neuroendocrino e interormonale;
- Promuovere la diffusione dei risultati dell'attività di ricerca di base e applicata da essa svolta, anche, a titolo indicativo e non esaustivo, mediante pubblicazioni, convegni, corsi, scuole mediche, di aggiornamento e di formazione professionale, al fine di favorire la circolazione delle idee e della conoscenza;
- Sostenere la messa in opera e l'applicazione delle terapie derivanti dall'attività di ricerca di base e applicata di cui sopra, promuovendo e sostenendo ricerche e soluzioni che favoriscano il benessere fisico e mentale degli associati e del pubblico;
- Promuovere la diffusione di un'informazione accurata e veritiera tra gli associati e il pubblico in ordine agli effetti e ai

risultati delle terapie e delle ricerche anche al fine di consentire il raggiungimento di un consenso effettivamente informato da parte dei pazienti.

Per raggiungere questi obiettivi l'associazione stabilisce relazioni di collaborazione permanenti con associazioni, fondazioni, enti, istituzioni, strutture, società, società scientifiche, istituti di ricerca, soggetti pubblici e privati operanti su scala globale sul versante della ricerca nei campi indicati in precedenza e comunque con ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione medesima.

L'Associazione intende interagire con altri Enti Pubblici e Privati allo scopo di facilitare lo scambio e la divulgazione di informazioni, di conoscenze e per avviare campagne e programmi di sensibilizzazione sociale.

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci ordinari dell'associazione i medici, che siano cittadini italiani o stranieri, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo - e se danno affidamento di poter contribuire fattivamente al conseguimento dei fini associativi e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Possono aderire all'associazione persone che siano cittadini italiani o stranieri, che siano o meno medici, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo - e se danno affidamento di poter contribuire fattivamente al conseguimento dei fini associativi e che versino all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita da Consiglio Direttivo stesso.

Tali soci si definiscono soci ordinari. Tra essi sono comprese le persone giuridiche, gli Enti, le istituzioni pubbliche e private, che potranno essere ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte, quali soci, dell'associazione soltanto nella persona fisica designata per l'adesione con apposita delibera dell'istituzione interessata (salvo sua sostituzione da parte dell'Ente con altro soggetto che lo rappresenti).

Possono essere soci anche le persone fisiche e giuridiche e gli organismi, enti o istituzioni, pubblici o privati, comunque denominati e organizzati, aventi sede anche all'estero.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci saranno classificati nelle seguenti categorie:

- Socio fondatore: è la persona che ha costituito l'associazione. Sono soci fondatori i Signori Walter Pierpaoli, Elisaweta Gaus Pierpaoli, Alexey Pierpaoli.

- Socio ordinario, che sarà classificato nelle seguenti categorie:
 - Socio professionale: è il medico che abbia buone conoscenze nell'ambito della risincronizzazione interormonale e della neuroimmunomodulazione, che partecipa attivamente alla vita dell'associazione e che sia stato ritenuto idoneo dal Consiglio

Direttivo sulla base di specifici criteri di valutazione individuati nel Regolamento dell'associazione;

- Socio promotore: è il medico o la figura qualificata operante in ambito di salute e/o benessere che si iscrive alla Associazione e che abbia sufficienti conoscenze e informazioni nell'ambito della risincronizzazione interormonale e della neuroimmunomodulazione, in grado pertanto di promuoverne i principi;

- Socio simpatizzante: è la persona (anche senza qualifica medica) che si iscrive alla Associazione;

- Socio benemerito: è colui che volontariamente offre un sostegno economico che vada oltre la quota di iscrizione;

- Socio onorario: è quella persona, che non paga la quota di iscrizione, a cui va questo riconoscimento per meriti particolari in campo scientifico o altro.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. Tutti gli associati di maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi dell'associazione come previsto nei successivi articoli. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Art. 6 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. Tutti i soci sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell'associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall'Associazione.

Art. 7 - Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto e dell'eventuale regolamento o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre sei mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione

dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci dell'associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori ovvero il revisore unico;
- il comitato medico-scientifico;
- il comitato gestionale;
- il tesoriere;
- la segreteria generale.

Art. 9 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
- b) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di soci, anche attraverso la formula fiscale del 5 per mille;
- h) da contributi derivanti dall'organizzazione di conferenze, convegni, corsi, scuole mediche.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 10 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari, da parte dei nuovi soci, indipendentemente dalla data d'iscrizione e/o ammissione, sono dovuti per l'intero anno solare.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento dei contributi sociali per tutto l'anno in corso. I soci non hanno diritto a compensi per l'attività prestata: solo in particolari casi nei quali operano - su delibera del Consiglio Direttivo - in nome e per conto dell'Associazione, hanno diritto - come ogni organo associativo - al rimborso delle spese sostenute.

Art. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'associazione né al momento del suo scioglimento.

Art. 12 - Partecipazione e convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci i quali, se in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto: - di partecipare alle Assemblee e di votare in esse, personalmente o tramite delegato (viene consentito solo un massimo di due deleghe per socio); - di conoscere i programmi associativi; - di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni da essa promosse.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell'avvenuta consegna, entro 15 giorni dalla riunione.

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se non è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, e delibera sempre con maggioranza dei presenti.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è valida se presente l'unanimità dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con l'unanimità dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se presenti i due terzi dei soci con diritto di voto, e delibera sempre con il voto favorevole dei due terzi dei soci con diritto di voto. Per qualunque modifica dello Statuto è sempre necessario anche il consenso unanime dei soci fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da altra persona designata dal Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 14 - Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente

dell'assemblea può inoltre, in ogni caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 15 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- elegge i restanti membri del Consiglio Direttivo diversi dai soci fondatori;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza, in conformità dello Statuto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento dell'associazione, salvo che nell'ipotesi prevista al successivo Art. 16;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto, che comunque non è modificabile senza il consenso dell'unanimità dei soci fondatori;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art. 16 - Composizione, convocazione e compiti del Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, su nomina dell'Assemblea e su proposta all'unanimità dei soci fondatori, da 1 (uno) a un massimo di 2 (due) membri, oltre che dai soci fondatori che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci fondatori senza limiti di durata.

I consiglieri nominati dall'assemblea su proposta all'unanimità dei soci fondatori durano in carica tre anni e sono rieleggibili dall'assemblea, sempre su proposta all'unanimità dei soci fondatori, ma per non più di un mandato consecutivo.

In caso di recesso o di cessazione dalla carica di anche uno solo dei soci fondatori, l'associazione si scioglie salvo che i restanti soci fondatori decidano all'unanimità di mantenere in vita l'associazione.

Dalla nomina a consigliere, nonché da specifiche cariche o deleghe attribuite ai consiglieri, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi associativi, nel rispetto delle delibere dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera in materia di:

- Ammissione di nuovi soci, con decisione inappellabile;
- Esclusione e decadenza di soci, anche per morosità, con decisione inappellabile;

- Formulazione del programma annuale di interventi dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Attuazione del predetto programma una volta deliberato;
- elaborazione e approvazione del Regolamento;
- Nomina del collegio dei revisori ovvero del revisore unico;
- Predisposizione del bilancio annuale;
- Determinazione della quota associativa di iscrizione e dei contributi annui ordinari;
- Deliberazioni in merito all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- Nomina, qualora le esigenze operative dell'associazione lo richiedano, del Segretario Generale e del Tesoriere;
- Promozione della costituzione di uno o più Comitati Medico-Scientifici, proposta dei membri e designazione del/i Presidente/i di detti Comitati medico-Scientifici;
- Costituzione del Comitato Gestionale, nomina dei membri e designazione del Presidente di detto Comitato Gestionale;
- Trattare con pubbliche amministrazioni e con terzi in merito al regolare e buon andamento dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio deve essere inviata, con l'ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 5 giorni dalla riunione a mezzo telefax o anche a mezzo e-mail. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello dei soci fondatori.

E' esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo e l'espressione del voto per delega.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 17 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo, è Presidente dell'Associazione e deve essere un socio fondatore. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e il potere di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente convoca e presiede

l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni con l'ausilio del Revisore/i e del Tesoriere/i eventualmente nominati.

Art. 18 - Vice presidente

Il Vice Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 19 - Segretario generale

Ove nominato dal Consiglio Direttivo, il Segretario Generale può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo stesso. In tal caso partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'associazione.

Al Segretario Generale competono, oltre alla cura dei libri dell'associazione, l'assistenza al Consiglio Direttivo nella formulazione del programma annuale di interventi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché la cura dell'attuazione del predetto programma una volta deliberato. Compete, altresì, di assistere il Consiglio Direttivo nella predisposizione della relazione sulle attività dell'Associazione da allegare al bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Segretario Generale dura in carica 3 anni ed è rieleggibile ma per un solo mandato consecutivo.

Art. 20 - Tesoriere

Ove nominato dal Consiglio Direttivo, il tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell'Associazione, di contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili e coadiuva il Presidente nella predisposizione, per la presentazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, del bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica 3 anni ed è rieleggibile ma per un solo mandato consecutivo.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Associazione ed esercita il controllo contabile.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi, e può essere confermato.

Il Collegio dei Revisori può assistere, su richiesta del Consiglio Direttivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo della Associazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Associazione medesima.

In sostituzione del Collegio può essere nominato, dal Consiglio Direttivo, un Revisore Unico con le medesime funzioni e con i medesimi poteri del Collegio stesso.

Art. 22 - Il Comitato Medico-Scientifico. Il Comitato Gestionale

Il Consiglio Direttivo promuove la costituzione di uno o più Comitati Medico-Scientifici da sottoporre all'Assemblea per approvazione, con lo scopo di promuovere e organizzare le attività inerenti la ricerca, la promozione e la prevenzione sanitarie e di approfondire le materie oggetto di iniziativa dell'Associazione avvalendosi dell'apporto di esperti delle materie garantendo il pieno rispetto dell'autonomia di ricerca dei singoli componenti e del Gruppo stesso.

Ogni Comitato Medico-Scientifico si compone di un massimo di venti membri che durano in carica tre anni e possono essere rinominati se riproposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo alla scadenza di ogni triennio.

Il Comitato Medico-Scientifico è presieduto dalla persona designata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Gestionale che provvede a erogare i servizi strumentali all'attività dell'associazione nonché alla gestione organizzativa delle iniziative di qualsiasi genere promosse dall'associazione.

Il Comitato Gestionale si compone di un massimo di cinque membri che durano in carica un anno e possono essere rinominati dal Consiglio Direttivo alla scadenza di ogni anno.

Art. 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Tesoriere, ove nominato, secondo le direttive del Presidente.

Art. 24 - Scioglimento

In caso di nullità, annullamento, invalidità dello Statuto, l'Associazione si scioglierà di diritto con effetto immediato.

In caso di scioglimento dell'Associazione per altre cause, che deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, salvo che

nell'ipotesi di cui all'Art. 16 del presente Statuto, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività similari scelta dall'Assemblea che delibera lo scioglimento o dai soci fondatori che deliberano lo scioglimento nell'ipotesi di cui all'Art. 16 del presente Statuto.

In ogni caso, con lo scioglimento dell'associazione dovrà immediatamente cessare ogni uso da parte dei soci ordinari del nome "INTERBION".

Art. 25 - Regolamento

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento da elaborarsi e approvarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia dell'ordinamento italiano.